

peraltro essere dato a condizione che l'A.G.I.M.:

- a) - rimborsi all' Istituto le spese legali e tecniche per le operazioni necessarie per il concretamento della presente deliberazione;
- b) - precisare il nome (o la ragione sociale) degli acquirenti dei beni di cui sopra, che dovranno essere bene accettati all' Istituto;
- c) - versare all' Istituto un diritto di commissione "una tantum" pari al 3,35% (oltre la rivalsa I. G. E.) della somma mutuata, qualora la Società stessa o i suoi aventi causa rinuncino al successivo frazionamento del mutuo;

oppure,

- d) - accettare l'immediata applicazione del diritto di commissione continuativo dello 0,75% sulla somma mutuata e relativa rivalsa I. G. E. dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, qualora essa e i suoi aventi causa intendano conservare la facoltà di successivo frazionamento del mutuo;

2°) - di dare mandato al Direttore generale di riconoscere tuttora in vigore il citato contratto 13/1/1952 per quanto si riferisce al mutuo di £. 42.000.000 e di consen-